

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 221/CGF
(2012/2013)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 093/CGF – RIUNIONE DEL 16 NOVEMBRE 2012

1° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Alessandro Luciano, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. CALC. SPEDALE DANIELE (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO A.S.D. LIOTRU) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 INFLITTAGLI SEGUITO GARA CARLENTINI/LIOTRU DEL 18.11.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 234/C.D.T. 14 del 27.12.2011)

Con ricorso del 19.10.2012, il Sig. Daniele Spedale ha chiesto la revocazione della decisione, pubblicata sul Com. Uff. n. 234/CDT del 27.12.2011, con la quale lo stesso era stato squalificato dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia sino al 31.12.2013, così ridotta a seguito di reclamo proposto avverso la delibera del Giudice Sportivo, per avere colpito con una testata il Sig. Bellofiore, arbitro della gara Carlentini/Liotru, disputatasi il 18.12.2011.

Sostiene il ricorrente che la decisione sarebbe stata viziata per avere il Direttore di Gara formato un referto falso, circostanza effettivamente acclarata all'esito della definizione del procedimento incardinato, su deferimento della Procura Federale, innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia, ai sensi dell'art. 23 C.G.S., da parte dei Sigg.ri Sergio Anfuso e Alfio Cocivera, rispettivamente Presidente ed Allenatore della Società Liotru, i quali avevano costretto l'arbitro ad indicare soggetto diverso, per l'appunto lo Spedale, da quelli effettivamente espulsi.

Giova ricordare che il procedimento di che trattasi, la cui decisione è stata pubblicata su Com. Uff. n. 115/CDT Stagione Sportiva 2012/2013 del 9.10.2012, si è concluso con l'applicazione della inibizione per mesi 7 e della squalifica per mesi 4 ai predetti soggetti, nonché della sospensione per mesi 15 al Sig. Bellofiore e con la rimessione degli atti al Giudice Sportivo quanto ai Sigg.ri Nicotra e Ferrone, che dallo stesso erano stati effettivamente espulsi, ai quali è stata infine inflitta, rispettivamente, la sanzione della squalifica sino al 30.6.2015 e per una gara effettiva.

La Commissione Disciplinare Territoriale ha infine rilevato che la posizione del Sig. Spedale, del quale è stata definitivamente accertata la estraneità ai gravissimi fatti posti in essere, poiché oggetto di decisione divenuta irrevocabile, avrebbe potuta essere rivalutata solo con il presente mezzo di impugnazione la cui istanza introduttiva, per i motivi predetti, deve essere ritenuta preliminarmente ammissibile e nel merito fondata.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal calciatore Spedale Daniele, annulla la squalifica inflittagli.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO S.S. MONOSPOLIS S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA NARDÒ CALCIO/MONOSPOLIS DEL 21.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 39 del 14.10.2012)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 39 del 14.10.2012, ha inflitto la sanzione dell'ammenda di €1.500,00 con diffida alla società S.S. Monopolis S.r.l..

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro Nardò Calcio/Monopolis disputato il 21.10.2012, propri sostenitori in campo avverso lanciavano sul terreno di gioco in direzione di uno degli A.A. cinque bottigliette di acqua semipiene senza tuttavia colpire l'Ufficiale di gara; fatto oggetto lo stesso A.A. del lancio di numerosi sputi alcuni dei quali lo attingevano alla gamba sinistra e al viso.

Avverso tale provvedimento la società S.S. Monopolis S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 26.10.2012 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 12.11.2012, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Monopolis S.r.l. di Monopoli (Bari), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO G.S.D. LASCARIS AVVERSO LE SANZIONI

- DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 30 AL SIG. TRABUCCO FRANCESCO;
- DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 A CARICO DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 10, COMMA 3 BIS, C.G.S. IN RELAZIONE AL PUNTO 3) PAGINA 1 COM. UFF. N. 153 DEL 22.4.2011 L.N.D. (NOTA N. 7547/432PF11-12/AM/FDA DEL 2.4.2012) - (Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 34/CDN del 25.10.2012)

Con atto, spedito in data 31.10.2012, la società G.S.D. Lascaris ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 34/CDN del 25.10.2012) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico del Presidente e legale rappresentante della reclamante, signor Trabucco Francesco, l'inibizione per giorni 30, e l'ammenda di 1.000,00 nei confronti della Società medesima.

La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte del signor Trabucco Francesco, dell'art. 10, comma 3 bis, C.G.S., in relazione al punto 3) pagina 1 del Com. Uff. n. 153 del 22.4.2011 della L.N.D. per non avere provveduto, entro il termine del 12.7.2011 ore 12:00, al deposito del verbale dell'assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche per la Stagione Sportiva 2011/2012.

Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente inammissibile per due ordini di ragioni:

1) il ricorso risulta sottoscritto dal signor Trabucco Francesco ovvero da un soggetto che, in quanto inibito, non poteva firmarlo;

2) la società ricorrente non provveduto, per come previsto dal combinato disposto degli articoli 33.5 e 37.1. C.G.S., ad inviare copia dei motivi di ricorso alla controparte, da identificare, nel caso di specie, nella Procura Federale atteso che il presente procedimento ha preso avvio su deferimento del predetto Organo requirente (cfr., in proposito, decisione di questa Corte pubblicata sul Com. Uff. n. 251/CGF del 15.4.2011 - testo della decisione pubblicato sul Com. Uff. n. 14/CGF del 14.7.2011).

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal G.S.D. Lascaris di Pianezza (Torino).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Dr. Antonio Patierno, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO S.P.D. AMITERNINA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, AMITERNINA/OLYMPIA AGNONESE DEL 27.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 20 del 30.10.2012)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 20 del 30.10.2012, ha inflitto la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 alla società S.P.D. Amiternina e la squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore Lepidi Giammarco.

La sanzione dell'ammenda veniva inflitta perché durante l'incontro Amiternina/Olympia Agnonese disputato il 27.10.2012, propri sostenitori rivolgevano espressioni offensive e irrispettose all'indirizzo del Direttore di gara. Gli stessi, posizionatisi immediatamente sopra l'ingresso del tunnel che porta agli spogliatoi, colpivano con calci il tunnel medesimo. Nella circostanza venivano lanciati numerosi sputi senza tuttavia colpire alcuno e venivano rivolte ulteriori espressioni offensive all'indirizzo dell'Arbitro.

La sanzione della squalifica veniva inflitta perché il Lepidi veniva espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara e tardava nell'allontanarsi dal terreno di giuoco.

Avverso tale provvedimento la società S.P.D. Amiternina ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 2.11.2012 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 13.11.2012, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società S.P.D. Amiternina di Scoppito (L'Aquila), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO A.S.D. S. FELICE GLADIATOR AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BIZZARRO GIOVANNI SEGUITO GARA S. FELICE GLADIATOR/ARS ET LABOR GROTTAGLIE DEL 28.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 31.10.2012)

L'A.S.D. San Felice Gladiator, in persona del suo legale rappresentante, Luce Lazzaro, con atto del 31 ottobre 2012 interponeva formale preannuncio di reclamo avverso la decisione di cui in epigrafe con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale aveva inflitto al calciatore Bizarro Giovanni, la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara.

I fatti traggono origine dalla gara Gladiator/Grottaglie del 28.10.2012 in occasione della quale il calciatore Bizarro, a seguito di una decisione arbitrale, (evidentemente non gradita), spintonava l'Arbitro alle spalle senza tuttavia farlo cadere. (cfr Com. Uff. n. 45 del 31.10.2012).

La ricorrente, ricevuti gli atti ufficiali di gara, faceva pervenire motivato ricorso nei termini di rito ed affidava la difesa del tesserato, reiterata in sede di discussione orale dal difensore nominato, essenzialmente ad un unico motivo di gravame consistente nella riqualificazione del fatto da violento a meramente irriguardoso e/o antisportivo. Si tratterebbe, in definitiva, di un gesto istintivo e privo di qualunque intento lesivo dell'altrui incolumità.

A sostegno produceva precedenti di questo stesso Giudice che, in casi analoghi, aveva rideterminato, in senso più mite, le sanzioni inflitte dal primo Giudice.

Il ricorso va respinto con ogni conseguenza in termini amministrativi.

Ed invero, è il referto arbitrale che costituisce prova privilegiata tale da non poter essere confutata da mere deduzioni che, peraltro, nel caso in esame, non hanno fornito alcun contributo ulteriore e disarmonico rispetto alla chiarezza espositiva della relazione dell'Arbitro.

Indifferente alla fattispecie in delibazione, la circostanza dedotta a discarico, dell'assenza di conseguenze lesive a carico dell'Arbitro atteso che queste, avrebbero, se del caso, potuto comportare un aggravamento della sanzione irrogata.

In secondo luogo, va ancora una volta ribadita la giuridica inutilità ed inconsistenza del richiamo a precedenti più miti attribuiti a questo od anche ad altri organi giudicanti, posta la mancanza nel nostro ordinamento di un vincolo basato su altre decisioni: vincolo, del resto, che qualora esistesse dovrebbe operare non a senso unico, ma anche talvolta con riferimento a pronunce di maggiore severità; vincolo, comunque, che - come dimostra lo studio del diritto comparato - anche nei sistemi ove risulta ammesso trova una applicazione molto meno intensa di quanto comunemente si ritiene.

Il Giudice Sportivo, in definitiva, ha fatto buon governo della norma disciplinare infliggendo una congrua sanzione al ricorrente non meritevole di riforma.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. S. Felice Gladiator di San Felice a Cancellò (Caserta).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO U.S. CALCIO COLOGNESE AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 30 AL SIG. GIACOMO CAVALLERI, PRESIDENTE U.S. CALCIO COLOGNESE,**
- **DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER L'OPERATO ASCRITTO AL SUO PRESIDENTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S.,**

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 10, COMMA 3 BIS, C.G.S. IN RELAZIONE AL PUNTO 6) PAGINA 2 COM. UFF. N. 153 DEL 22.4.2011 L.N.D. - NOTA N. 7577/448PF11-12/AM/FDA DEL 23.4.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 34/CDN del 25.10.2012)

Con atto, spedito in data 31.10.2012, la società U.S. Calcio Colognese ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 34/CDN del 25.10.2012) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico del Presidente e legale rappresentante della reclamante, signor Cavalleri Giacomo, l'inibizione per giorni 30, e l'ammenda di 1.000,00 nei confronti della società medesima.

La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte del signor Cavalleri Giacomo, dell'art. 10, comma 3 bis, C.G.S., per avere depositato una fidejussione bancaria non conforme al modello prescritto dal punto 6) pagina 2 del Com. Uff. n. 153 del 22.4.2011 della L.N.D..

Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente inammissibile per non avere, la società ricorrente, provveduto, per come previsto dal combinato disposto degli articoli 33.5 e 37.1. C.G.S., ad inviare copia dei motivi di ricorso alla controparte, da identificare, nel caso di specie, nella Procura Federale atteso che il presente procedimento ha preso avvio su deferimento del predetto Organo requirente (cfr., in proposito, decisione di questa Corte pubblicata sul Com. Uff. n. 251/CGF del 15.4.2011 - testo della decisione pubblicato sul C.U. n. 14/CGF del 14.7.2011).

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Calcio Colognese di Cologno al Serio (Bergamo).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO A.S.D. DERUTA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BISCARO PARRINI DIEGO SEGUITO GARA AREZZO/DERUTA DEL 4.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 48 del 7.11.2012)

Con decisione resa pubblica con il Com. Uff. n. 48 del 7.11.2012 il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, ha inflitto al calciatore Diego Biscaro Parrini, tesserato in favore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Deruta, la squalifica per 3 giornate effettive di gara, a seguito della partita del Campionato di Serie D, Arezzo/Deruta, disputata il 4.11.2012, per avere, senza riuscire nell'intento, perché trattenuto dai suoi compagni, tentato di aggredire il sig. Marco Capaccioli, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società Arezzo, che a sua volta tentava di aggredire un calciatore del Deruta.

Contro tale decisione ha proposto reclamo la Società Deruta, chiedendo la revoca e in subordine la riduzione della sanzione, sostenendo che il Biscaro nel contesto della tentata aggressione del dirigente aretino Capaccioli ad un calciatore del Deruta, era intervenuto nel solo intento di fraporsi tra il compagno e l'aggressore, senza porre in essere alcun tentativo di violenza.

Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.

La fattispecie concreta, così come risulta dettagliatamente descritta dal direttore di gara, presenta quegli elementi che evidenziano un particolare aspetto della condotta violenta del Biscaro, non soltanto priva di contatto fisico e di effetti lesivi ma che si caratterizza inizialmente in una manifestazione impulsiva, provocata dalla aggressione in atto contro un suo compagno di squadra, di lieve e modesta connotazione violenta.

Pertanto in applicazione dell'art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S., considerato che si è trattato di un episodio al limite della condotta violenta, in parziale accoglimento della richiesta della ricorrente società, si ritiene giusto ed equo, ridurre la squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S:D. Deruta S.r.l. di Deruta (Perugia), riduce la sanzione inflitta al calciatore Biscaro Parrini Diego a 2 giornate effettive di squalifica.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8. RICORSO A.S. BISCEGLIE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GENCHI GIUSEPPE SEGUITO GARA BISCEGLIE/SANT'ANTONIO ABATE DEL 4.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 48 del 7.11.012)

Con atto del 9.11.2012 la società A.S. Bisceglie 1913 don Uva a.p.d., interponeva rituale e tempestivo reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata il 7.11.2012 (Com. uff. n. 48) con la quale veniva inflitta al calciatore Genchi Giuseppe la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara.

Il provvedimento trae origine dalla refertazione dell'Assistente Arbitro il quale riferiva che *“al minuto 46 del 2 tempo, nell'area di rigore avversaria, a gioco in svolgimento e con pallone lontano dalla zona di interesse, il giocatore n. 9 della società Bisceglie, Sig. Genchi Giuseppe, colpiva al volto (labbro inferiore) con una gomitata volontaria il giocatore avversario n. 3 della società Sant'Antonio Abate, Sig. Punziano Luigi, causandogli perita ematica...”*

La reclamante concentrava le sue difese essenzialmente su due circostanze:

- 1) la condotta specchiata del calciatore Genchi dall'inizio della sua carriera;
- 2) l'assenza di volontarietà nel gesto, frutto del leale e fisiologico tentativo di divincolarsi dalla marcatura continuata e volontaria operata dal difensore.

Concludeva per una riduzione della sanzione a 2 giornate effettive di gara, sanzione ritenuta più equa ed in linea con un comportamento involontario.

Il reclamo non può essere accolto e la decisione impugnata deve essere confermata.

Come noto, è il referto arbitrale che costituisce prova privilegiata tale da non poter essere confutata da mere deduzioni che, peraltro, nel caso in esame, non hanno fornito alcun contributo ulteriore e disarmonico rispetto alla chiarezza espositiva della relazione dell'Assistente Arbitro.

Il Giudice Sportivo, in definitiva, ha fatto buon governo della norma disciplinare infliggendo una congrua sanzione al ricorrente non meritevole di riforma.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Bisceglie di Bari.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 26 marzo 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete